

Legge 26 novembre 1997 n.139

**INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI CODICI PENALE E DI PROCEDURA
PENALE PER I REATI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI, BEVANDE
ALCOLICHE, SOSTANZE DANNOSE O PERICOLOSE, SOSTANZE PSICOTROPE**

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 26 novembre 1997.*

Art.1

Ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 244 del Codice Penale è punito con la prigionia di secondo grado chiunque senza autorizzazione in qualsiasi modo produce sostanze stupefacenti, le introduce nel territorio della Repubblica, le detiene a scopo di commercio, le procura o fornisce ad altri a titolo oneroso o gratuito.

La stessa pena si applica a chi senza autorizzazione detiene sostanze stupefacenti, anche quando non ricorre lo scopo di commercio, e a chi fa uso personale di dette sostanze. L'uso personale non è punibile se conforme a prescrizione sanitaria rilasciata dall'Istituto per la Sicurezza Sociale o riconosciuta efficace da questo.

Art.2

Oltre a quelli indicati nell'articolo precedente, sono reati in materia di sostanze stupefacenti quelli previsti dal terzo, quarto e quinto comma dello stesso articolo 244 ed inoltre dagli articoli 165, 177, 245, 250 e 281 del Codice Penale.

Art.3

Quando il reato risulti particolarmente grave per la qualità e la quantità delle sostanze stupefacenti o sostanze psicotrope, ovvero per l'esclusivo o prevalente scopo di lucro, oppure per l'età giovanile, non superiore a 21 anni, della persona alla quale le sostanze sono state somministrate, fornite o procurate a qualsiasi titolo, le pene sono aumentate da uno a tre gradi e ad esse si aggiunge l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

La persona condannata per misfatto di commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope particolarmente aggravato ai sensi del comma precedente, è ritenuta in ogni caso pericolosa ai sensi dell'articolo 13 del Codice Penale e, se straniera, è espulsa dal territorio della Repubblica. Quest'ultima misura si applica dopo l'esecuzione in carcere della pena o parte di essa a norma di

legge. L'estinzione del reato o della pena non impedisce l'applicazione della misura. Essa è revocata in caso di riabilitazione.

Art.4

Le pene possono essere diminuite di un grado per i reati di illecita produzione, importazione o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope se la gravità dei fatti risulti particolarmente lieve in ragione della qualità e quantità delle sostanze e queste, per espressa dichiarazione del reo, siano destinate all'uso personale dello stesso.

Analoga diminuzione di pena può essere applicata al reato di uso personale di sostanze stupefacenti.

Art.5

Nei casi previsti dall'articolo precedente il giudice - in ogni fase e atto del procedimento e particolarmente nell'applicare la libertà provvisoria, la sospensione condizionale della pena, la libertà condizionale, la semilibertà, la detenzione domiciliare, l'affidamento in prova al servizio sociale o altra misura disciplinata dal Codice Penale o dalle relative norme di attuazione o di integrazione - può disporre che la persona indagata, imputata o condannata sia sottoposta a esperimento probatorio o a vigilanza da parte dell'autorità di polizia coadiuvata da educatori o assistenti sociali.

Il giudice prescrive le modalità delle misure e impone particolari obblighi. Può in tale modo imporre controlli sanitari diretti ad accertare la presenza di sostanze alcoliche o stupefacenti o psicotrope nell'organismo, trattamenti terapeutici e, se del caso, il ricovero ospedaliero o presso una comunità. Può altresì imporre prescrizioni speciali fra le quali si indicano quelle stabilite dall'articolo 11 della Legge 11 dicembre 1974 n.86 (testo vigente). Può disporre la revisione della patente di guida, la sospensione temporanea o la temporanea limitazione della validità della stessa, condizionare la validità della patente all'osservanza di particolari obblighi e prescrizioni. Può interdire, limitare o condizionare l'uso del passaporto e di ogni altra autorizzazione o licenza rilasciata dagli uffici pubblici. Può prescrivere all'imputato di prestare attività, anche non retribuita, nell'ambito delle strutture e dei servizi sociali ovvero delle organizzazioni volontarie di assistenza.

Allo straniero senza residenza o dimora nella Repubblica il giudice può imporre il divieto di soggiorno o di ingresso per tutto il periodo del giudizio o la durata della misura. Può subordinare la validità del permesso di soggiorno o di lavoro all'osservanza di particolari obblighi, prescrizioni o condizioni. In sostituzione della vigilanza o dell'esperimento probatorio può disporre che la Gendarmeria richieda direttamente alle competenti autorità amministrative del luogo di residenza o dimora l'esecuzione di accertamenti sulla personalità, la condotta, l'ambiente di vita, l'attività lavorativa e professionale dell'imputato o condannato.

Art.6

La prescrizione del reato resta sospesa per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle misure, dei controlli e dei trattamenti ricordati nell'articolo precedente.

Art.7

In caso di esito positivo delle misure adottate ai sensi dell'articolo 5, il giudice può disporre che il periodo trascorso in ambiente sanitario o in altra struttura idonea al recupero sia computato come parte già espiata della pena.

Può inoltre applicare il perdono giudiziale anche se non ricorrono i requisiti d'età e gli altri presupposti o condizioni stabiliti dal Codice Penale.

Il perdono giudiziale concesso in applicazione dei commi precedenti estingue il reato se interviene prima della condanna. Se interviene successivamente ha l'effetto della riabilitazione a norma dell'articolo 117 del Codice Penale.

Art.8

Le misure e il trattamento speciale previsti dagli articoli 5, 6 e 7 di questa legge possono applicarsi anche alla persona indagata, imputata o condannata per reato di cessione ad altri di sostanze stupefacenti o psicotrope, quando la gravità dei fatti risulti estremamente lieve in ragione della qualità e quantità delle sostanze, della mancanza di profitto e di ogni altro vantaggio da parte dell'autore, dei particolari rapporti intercorrenti fra l'autore di reato e la persona alla quale le sostanze sono state fornite o procurate.

In tal caso tuttavia l'esperimento probatorio o il regime di vigilanza non possono avere durata inferiore a quattro anni.

Art.9

L'articolo 165 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art.165 - Somministrazione a minori di sostanze dannose o pericolose

Se il fatto non costituisce reato più grave, è punito con la multa a lire o con l'arresto di secondo grado chiunque, essendo preposto a un pubblico esercizio, somministra, fa somministrare, consente che altri somministri o comunque mette a disposizione di minori di anni sedici, medicinali, stupefacenti, bevande alcoliche o superalcoliche o altre sostanze che, per la loro qualità o quantità ovvero per un uso non consono alle prescrizioni siano di danno o di pericolo alla salute. Si applica altresì l'interdizione dal commercio di secondo grado."

L'articolo 280 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art.280 - Produzione o messa in circolazione abusiva di alcolici, somministrazione abusiva

E' punito con la multa a lire o con l'interdizione di secondo grado dal commercio e da ogni autorizzazione o licenza governativa:

- 1) chiunque senza licenza dell'autorità ovvero senza osservare le prescrizioni fabbrica, produce, introduce nel territorio della Repubblica, mette in circolazione o detiene al fine di metterli in circolazione alcol, liquori, bevande alcoliche o superalcoliche;
- 2) chiunque, essendo preposto ad un pubblico esercizio, somministra, fa somministrare o consente che altri somministri bevande alcoliche fuori dal tempo di vendita;
- 3) chiunque somministra bevande alcoliche ad una persona in stato di manifesta ubriachezza.

-

-

Art.10

La condizione di ebbrezza o di alterazione dello stato psichico conseguente all'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti e psicotrope è desunta, agli effetti della presente legge, da elementi obiettivi quali la condotta oppure mediante accertamenti specifici quali l'analisi del sangue, delle urine e dell'aria espirata. Sono fatte salve le disposizioni contenute allo stesso riguardo nelle leggi, nei regolamenti e decreti sulla circolazione stradale.

Le condizioni di cronica intossicazione, dipendenza, abitudine nell'abuso di alcol e nell'uso di sostanze stupefacenti o di sostanze che comunque alterino lo stato psicofisico della persona, si desumono mediante accertamenti clinici.

In riferimento agli articoli 9,10 e 13 del Codice Penale e all'articolo 1 della Legge 11 dicembre 1974 n.86, non si fa luogo a perizia biopsichica quando siano stati praticati altri equivalenti mezzi di accertamento medico-sanitari. Il giudice può richiedere perizia biopsichica ogni qualvolta l'uso abituale od occasionale di sostanze alcoliche o di sostanze capaci di effetti stupefacenti abbia svolto un ruolo diretto o indiretto sulla condotta dell'autore o della vittima del reato.

Art.11

Il giudice deve dare sempre motivata giustificazione all'uso del potere discrezionale concesso con questa legge. Deve rendere conto dei pareri, delle relazioni e degli interventi dei difensori, degli educatori, dei consulenti e collaboratori di giustizia.

Per i provvedimenti previsti dalla presente legge si applica la procedura ordinaria secondo la fase del giudizio in corso. In difetto si applica la procedura di esecuzione.

Le misure e le prescrizioni imposte dal giudice secondo questa legge non escludono l'applicazione delle analoghe misure previste dalle disposizioni sul rilascio, la revisione, la sospensione e le limitazioni della patente di guida, della licenza di caccia, del passaporto e di ogni altra autorizzazione o licenza rilasciata dagli uffici pubblici. Allo stesso modo l'applicazione di

queste ultime misure non esclude il ricorso a quelle contemplate dalla presente legge, ma il giudice deve tenerne adeguato conto.

Ove risultino adeguati elementi per ritenere la presenza di cose pertinenti un reato in materia contemplata dalla presente legge, in caso d'urgenza e nel rispetto del diritto alla difesa se ed in quanto possibile, la forza pubblica può procedere senz'altro, immediatamente e se necessario coattivamente, a perquisizione personale o domiciliare o su autoveicoli.

Art.12

Sono da considerare sostanze stupefacenti:

DROGA

Stimolanti SNC

Cocaina; amfetamine; destroamfetamine; metilfenidato; fenmetrazina; fenilpropanolamina; STP; MDMA; bromo-DMA; dietilpropione; la maggior parte dei farmaci dimagranti amfetamino-simili.

Oppiacei

Eroina; morfina; codeina; meperidina; metadone; idromorfone; oppio; pentazocina; propossifene; fentanil; sufentanil.

Depressori del SNC

Barbiturici; benzodiazepine; glutetimide; meprobamato; metaqualone; etilelorvinolo; cloralio idrato; metiprilone; paraldeide.

Allucinogeni

LSD; psilocibina; mescalina; PCP.

Gruppo Cannabis

Marihuana; hashish; THC; olio di haschish; sinsemilla.

Anticolinergici

Atropina; belladonna; giusquiamo; scopolamina; triesifenidile; benztropina mesilato; prociclidina; propantelina bromuro; semi di stramonio.

Gli elenchi in oggetto possono essere aggiornati mediante decreto reggenziale.

Art.13

E' abrogata la Legge 23 febbraio 1956 n.7. E' abrogata la Legge 7 marzo 1988 n.32.

E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Art.14

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Le sue disposizioni hanno effetto retroattivo quando risultino più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Si osservano a questo riguardo tutte le prescrizioni dell'articolo 3 del Codice Penale.

Data dalla Nostra Residenza, addì 27 novembre 1997/1697 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Luigi Mazza - Marino Zanotti

IL
S
E
G
R
E
T
A
R
I
O
D
I
S
T
A
T
O

P
E
R
G
L
I
A
F
F
A
R
I
I
N
T

E
R
NI

*An
to
ni
o
L.
Vo
lpi
na
ri*